

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

02/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Rifiuti: Ulteriore proroga di un anno per il passaggio da TARSU a TIA	2
1° gennaio 2009 – Aggiornata la quantificazione delle risorse economiche necessarie per la regolarità del soggiorno dei cittadini comunitari	2
Rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per enti in condizioni di dissesto (per il triennio 2008/2010), ai sensi dell'articolo 263 comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000	2
Patto di Stabilità – Non applicazione delle misure sanzionatorie – Art. 2 comma 41 e 48 Legge Finanziaria 2009	3

Rifiuti: Ulteriore proroga di un anno per il passaggio da TARSU a TIA

Con il Decreto Legge 31 dicembre 2008, n. 208, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008, contenente "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", è stata nuovamente disposta la proroga di un anno del passaggio da Tassa a Tariffa per i rifiuti solidi urbani. Il decreto contiene anche una ulteriore proroga di interesse per gli Enti Locali e precisamente quella del divieto di immettere in discarica rifiuti con Potere calorifico inferiore, maggiore di 13.000 kJ/kg.

1° gennaio 2009 – Aggiornata la quantificazione delle risorse economiche necessarie per la regolarità del soggiorno dei cittadini comunitari

La quantificazione delle risorse economiche necessarie per la regolarità del soggiorno dei cittadini comunitari, non lavoratori, è stata aggiornata per l'anno 2009.

Pertanto, per tutte le iscrizioni anagrafiche di cittadini comunitari e dei loro familiari, disposte a partire dal primo gennaio 2009, occorrerà fare riferimento al nuovo importo dell'assegno sociale che passa da euro 5.142,67 ad euro 5.317,65.

Rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per enti in condizioni di dissesto (per il triennio 2008/2010), ai sensi dell'articolo 263 comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

Le province e i comuni che si trovano in condizioni di dissesto finanziario dovranno attenersi, per stabilire le dotazioni organiche su cui poter contare, al rapporto medio dipendenti-popolazione contenuto nella tabella del decreto del ministro dell'Interno 9 dicembre 2008.

I parametri resteranno in vigore per tutto il triennio 2008-2010 e sono i seguenti:

Comuni	rapporto medio dipendenti-popolazione
fascia demografica	
fino a 999 abitanti	1/110
da 1000 a 2999 abitanti	1/154
da 3000 a 9.999 abitanti	1/172
da 10000 a 59.999 abitanti	1/156
da 60000 a 249.999 abitanti	1/121
oltre 249.999 abitanti	1/95

Province	
fascia demografica	rapporto medio dipendenti-popolazione
fino a 299.999 abitanti	1/720
da 300.000 a 499.999 abitanti	1/809
da 500.000 a 999.999 abitanti	1/1113
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti	1/1310
oltre 2.000.000 abitanti	1/1462

Patto di Stabilità – Non applicazione delle misure sanzionatorie – Art. 2 comma 41 e 48 Legge Finanziaria 2009

La legge Finanziaria 2009 - Legge 22 dicembre 2008, n. 203 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008 - Supplemento Ordinario n.285 - è stata approvata recependo le modifiche apportate dal Senato in relazione al Patto di Stabilità.

Il riferimento è l'art. 2 comma 48 che dispone la non applicazione agli enti locali delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità relativo agli anni 2008-2011, di cui all'art. 77-bis, commi 20 e 21, del D.L. n. 112/2008, nel caso in cui il mancato rispetto del patto sia dovuto a spese per nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia, di intesa con la Conferenza unificata, a condizione che siano individuate le risorse finanziarie, anche se a valere sulle risorse autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi infrastrutturali.

Analogia norma è contenuta al comma 41 lettera f) dell'art. 2 della Legge Finanziaria che prevede la non applicazione delle misure sanzionatorie per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno da parte degli enti locali per l'anno 2008, qualora il mancato rispetto del Patto sia conseguente a pagamenti concernenti spese per investimenti, effettuati dagli enti locali nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 (25 giugno 2008).

In tutti e due i casi l'esclusione si applica agli enti:

- che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007;
- che hanno registrato nell'anno 2008 un ammontare di impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, non superiore a quello medio del triennio 2005-2007.

Riteniamo utile riportare di seguito i contenuti delle note di lettura dei citati commi al fine di una migliore comprensione della portata della norma:

NOTA DI LETTURA

Il comma 48, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, è volto ad escludere l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per gli enti locali per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno - di cui all'articolo 77-*bis*, commi 20 e 21, del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008) - nelle ipotesi in cui tale mancato rispetto sia conseguente a spese relative a nuovi interventi infrastrutturali.

I citati commi 20 e 21 dell'art. 77-*bis* del D.L. n. 112/2008 recano le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità relativo all'anno 2008 e al triennio 2009-2011.

A differenza della normativa precedente, che prevedeva un meccanismo di automatismo fiscale (incremento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dell'imposta provinciale di trascrizione), che si attivava qualora l'ente inadempiente, a seguito della diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, non avesse adottato autonomamente le necessarie misure per il riassorbimento dello scostamento, le sanzioni delineate dal D.L. n. 112/2008 per il mancato raggiungimento degli obiettivi del Patto consistono in misure correttive agli andamenti di spesa degli enti locali.

In particolare, i citati commi 20 e 21 stabiliscono per gli enti inadempienti, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- la riduzione dei trasferimenti erariali dovuti per l'anno successivo (comma 20). *In relazione alla misura della riduzione dei trasferimenti, si vedano le novelle apportate alla normativa vigente dall'art. 2, comma 41, lettera e) del provvedimento in esame.*
- il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio (comma 20, lett. a);
- il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito (comma 20, lett. b);
- in applicazione della disposizione recata dal comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge in esame, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (comma 21).

La norma introdotta dal comma in esame precisa che l'esclusione delle sanzioni opera qualora le spese in questione siano relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia, approvato d'intesa con la Conferenza unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese

disponibili da ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di propria pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale.

Sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia è prevista, inoltre, l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, entro 20 giorni dalla trasmissione.

L'esclusione delle sanzioni si applica agli enti locali:

- che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007;
- che hanno registrato nell'anno 2008 un ammontare di impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale di dipendente, compreso il segretario comunale, non superiore a quello medio del triennio 2005-2007.

In relazione alla formulazione della norma, si osserva che non risulta chiaro se l'esclusione dell'applicazione delle misure sanzionatorie debba riferirsi alle ipotesi di mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo al solo anno 2008, posto che la norma richiama espressamente le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del D.L. n. 112, che fanno riferimento al mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011.

Il secondo periodo della disposizione prevede, inoltre, che con ulteriore decreto del Ministero dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità di verifica dei risultati utili del Patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del comma in esame, per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti.

La disposizione recata dal secondo periodo del comma in esame fa riferimento, per quanto riguarda la verifica dei risultati utili del Patto di stabilità interno, anche alle regioni quali enti interessati dall'applicazione del comma 48. Si rileva, al riguardo, che la disposizione recata dal comma 48 interessa esclusivamente gli enti locali, nello specifico le province e i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, essendo questi gli enti sottoposti alla disciplina del Patto di stabilità come definita dall'articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, richiamato dal comma medesimo.

La disciplina del Patto di stabilità per le regioni è invece contenuta nell'articolo 77-ter del D.L. n. 112/2008, che reca ai commi 15 e 16 le disposizioni relative alle misure sanzionatorie nelle ipotesi di mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 da parte delle regioni.

Per beneficiare della misura in esame, l'ultimo periodo del comma 48 prevede la presentazione di una istanza da parte degli enti locali interessati.

I termini e le modalità per l'invio delle suddette istanze da parte degli enti territoriali interessati, nonché i criteri di selezione delle istanze presentate, saranno adottati con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento alla disposizione introdotta dal comma in esame, va segnalato che il comma 41, lettera f), del provvedimento in esame reca una norma analoga in tema di non applicazione delle misure

sanzionatorie per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno da parte degli enti locali per l'anno 2008, qualora il mancato rispetto del Patto sia conseguente a pagamenti concernenti spese per investimenti, effettuati dagli enti locali nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 (25 giugno 2008).

Anche la misura contenuta dal comma 41, lett. f) si applica in favore degli enti locali:

- che siano stati virtuosi nel triennio precedente, e cioè abbiano rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007;
- che abbiano registrato nel 2008 impegni di spesa corrente, considerati al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005-2007.

Si ricorda, infine, che il comma 41 del provvedimento in esame reca alcune modifiche ed integrazioni alla vigente disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali, di cui all'articolo 77-*bis* del D.L. n. 112/2008, con riferimento particolare alle modalità di computo del saldo finanziario rilevante ai fini del Patto.

Le novelle all'articolo 77-*bis* del D.L. n. 112 sono recate dalle lettere a)-f) del comma 41. In particolare, la lettera a) del comma 41 novella il comma 5 dell'art. 77-*bis*, che reca i criteri di calcolo del saldo finanziario in termini di competenza mista, precisando che tale saldo va calcolato quale differenza tra entrate finali e spese finali, comprensive dunque delle spese di conto capitale.

La lettera b) del comma 41 aggiunge i commi 7-*bis* e 7-*ter* all'articolo 77-*bis* del D.L. n. 112, volti ad escludere dal Patto di stabilità interno alcune voci di entrata e di spesa relative a calamità naturali.

La lettera c) del comma 41 modifica il comma 8 dell'articolo 77-*bis* del D.L. n. 112, relativo all'esclusione dal computo dei saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno di alcune voci di entrata (nello specifico, quelle derivanti dalla cessione di azioni o di quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare) qualora le relative risorse fossero state destinate dagli enti alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.

La lettera d) del comma 41 modifica il comma 19 dell'articolo 77-*bis* del D.L. n. 112/2008, relativo alle informazioni fornite dagli enti locali al Ministero dell'economia ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità e della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto stesso, disponendo che tali informazioni siano messe a disposizione anche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La lettera e) del comma 41 modifica il comma 20 dell'articolo 77-*bis* del D.L. n. 112/2008, che reca le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità relativo all'anno 2008 e al triennio 2009-2011. Tra queste figura la riduzione dei contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. La nuova formulazione della norma prevede che la riduzione dei trasferimenti erariali all'ente inadempiente debba essere commisurata allo scostamento rispetto all'obiettivo che l'ente avrebbe dovuto raggiungere, ed effettuata in misura pari all'importo corrispondente alla differenza tra il saldo programmatico e il

saldo reale effettivamente raggiunto dall'ente inadempiente, e comunque per un importo comunque non superiore al 5%, che rappresenta la misura massima consentita di riduzione dei trasferimenti ordinari.

Infine, la lettera *f*) del comma 41, come già ricordato, aggiunge il comma 21-*bis* all'articolo 77-*bis* del D.L. n. 112, volto ad escludere l'applicazione delle misure sanzionatorie per gli enti locali, nel caso in cui il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2008 sia conseguente a pagamenti concernenti spese per investimenti, effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 (25 giugno 2008).

Bergamo, 12 gennaio 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord